

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**

La Commissione Salute ha evidenziato che l'art 6 del DPR 601/1973 "Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche" dispone quanto segue:

"L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta **alla metà** nei confronti dei seguenti soggetti:

a) *enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;*  
[omissis]"

La diminuzione (a partire da quest'anno dal 24% al 12%, fino all'anno precedente dal 27,5% al 13,75%) dell'IRES viene esplicitamente riconosciuta agli *enti ospedalieri*.

Quest'ultima definizione viene prevista dal legislatore in un momento storico in cui il Servizio Sanitario Nazionale aveva un'organizzazione completamente diversa da quella attuale (modificata drasticamente dalla l. 833/78, dal d.lgs. 502/92 e d.lgs. 517/93 e dal d.lgs. 299/99), nel quale non esistono più, da tempo, *enti ospedalieri*.

Un'interpretazione restrittiva della norma (utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in alcune procedure di accertamento), porterebbe ad applicare l'agevolazione soltanto alle Aziende Ospedaliere, mentre un'interpretazione sistematica e di buon senso, riconosce la stessa agevolazione anche alle Aziende Sanitarie Territoriali che, nella realtà toscana, posseggono e gestiscono la maggior parte dei presidi ospedalieri.

Questa interpretazione viene rafforzata anche dalla considerazione che dell'agevolazione in questione usufruiscono anche le case di riposo private convenzionate con il S.S.N..

La Regione Toscana ha da sempre sposato l'interpretazione estensiva, dando anche alcune indicazioni in merito (nota della Regione Toscana Prot. AOOGR/99022/Q.50.4010 del 14 aprile 2011), considerando che:

- le Aziende Sanitarie, nell'esercizio delle loro attività, perseguono il fine istituzionale della tutela della salute pubblica;
- l'aliquota IRES viene applicata sui redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati quasi esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cura e di ricovero (attività "ospedaliera" in senso stretto) e che non possono essere utilizzati per altri tipi di attività;

La giurisprudenza è stata altalenante e l'Agenzia delle Entrate, almeno fino al 2016, è sembrata tollerare l'interpretazione. Meno di due mesi fa, però, l'ex Azienda Sanitaria di Arezzo ha ricevuto un avviso bonario per il pagamento della metà dell'IRES non versata per gli anni 2012 - 2015.

A seguire quasi tutte le Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate hanno inviato alle aziende UU.SS.LL. toscane richieste scritte di chiarimenti sul comportamento tenuto rispetto a all'IRES, che

preludono, presumibilmente, ad accertamenti fiscali, con richiesta di imposte arretrate per il periodo in questione ed applicazione di sanzioni.

Dai colloqui avuti da dirigenti e consulenti fiscali delle aziende sanitarie con i rappresentanti delle varie direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate è emerso che gli stessi dirigenti e funzionari delle Agenzie delle Entrate si sarebbero dichiarati perplessi sulla opportunità ed equità delle iniziative in corso nei confronti delle ex AUSL, ma che non possono esimersi dal proseguire, in quanto la direttiva in tal senso proviene dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate di Roma.

Se gli accertamenti venissero emanati per tutte le 12 ex AUSL toscane esistenti nel periodo in esame, e per l'intero periodo, l'impatto economico sul S.S.R. toscano, tra maggiori imposte e sanzioni, dovrebbe aggirarsi sui 20 mln.

L'interpretazione restrittiva dell'accezione di "enti ospedalieri" pare oggettivamente in contrasto con il probabile intento del legislatore, di favorire le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, comunque denominate, in quanto detentrici del fine istituzionale della tutela della salute pubblica.

Tenuto poi conto del fatto che non sembra essere messa, invece, in discussione l'applicabilità dell'aliquota IRES agevolata non solo alle aziende ospedaliere, ma anche alle cliniche private convenzionate con il S.S.N., appare ancora più iniquo colpire le aziende USL pubbliche, che notoriamente non producono utili (ma, anzi, sono spesso in perdita), gravandole di imposte ad aliquota intera sulle rendite catastali dei propri fabbricati (*in primis* gli ospedali), ed agevolare le cliniche private convenzionate, che invece producono effettivamente utili d'impresa

### **Proposta di emendamento**

**La Commissione Salute ritiene, pertanto, necessario proporre modificare la norma che dispone l'agevolazione in esame come segue:**

**Art 6 del DPR 601/1973: "Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche"**

***"L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:***

***a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, ~~enti ospedalieri~~, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, enti di assistenza e beneficenza; [omissis]"***

### **Relazione illustrativa**

**Tale intervento legislativo, sebbene non retroattivo, potrebbe testimoniare una interpretazione della norma in questione diversa da quella fornita dalle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate, che hanno intrapreso o stanno intraprendendo questo tipo di accertamenti.**

**Vi sarebbe un beneficio anche per quelle aziende sanitarie che finora hanno versato l'IRES ad aliquota piena (che pare siano la maggioranza, nelle altre Regioni), che potrebbero, almeno per il futuro, ridurre i costi sostenuti per tale imposta, dedicando così le relative risorse all'assistenza sanitaria.**